SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 1° marzo 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 febbraio 2014.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Verde Echo Pyriproxyfen», ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 20 dicembre 2013, e successive integrazioni di cui l'ultima il 7 febbraio 2014 con cui l'Impresa Verde Bio S.r.l., con sede in Montebelluna (Treviso) Viale della Vittoria 14/b, ha richiesto, ai sensi dell'art. 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il permesso di commercio parallelo dalla Spagna del prodotto JUVINAL 10 EW, ivi registrato al n. 25.239 a nome dell'Impresa Kenogard S.A., con sede legale in Barcelona (ES);

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento JUVINAL ECHO autorizzato in Italia al n. 15079 a nome dell'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, paragrafo 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa Verde Bio Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome Verde Echo Pyriproxyfen;

Accertata la conformità dell'etichetta da apporre sulle confezioni del prodotto oggetto di commercio parallelo, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 dicembre 2018, all'Impresa Verde Bio S.r.l., con sede in Montebelluna (Treviso), il permesso n. 15978 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato Verde Echo Pyriproxyfen, proveniente dalla Spagna, ed ivi autorizzato al n. 25.239 con la denominazione JUVINAL 10 EW.

È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 5 - 10 -20 - 25 - 40 - 50 - 100 - 200 - 250 - 500, 11 - 5 - 10 - 25.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Spagna, ai sensi del Regolamento (CE) N. 1107/2009, Art.52

VERDE ECHO PYRIPROXYFEN

(EMULSIONE OLIO/ACQUA)
INSETTICIDA SPECIFICO PER IL CONTROLLO DI COCCINIGLIE SU POMACEE, DRUPACEE ED AGRUMI E DI MOSCA BIANCA SU AGRUMI E COLTURE COLTIVATE IN SERRA
(POMODORI, MELANZANE, PEPERONI, CETRIOLI, CETRIOLINI, ZUCCHINE)

COMPOSIZIONE
Pyriproxyfen puro 9,81 g (= 100 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della registrazione:
Kenogard S.A.
c/ Diputació, 279 - 5º
08007 Barcelona (Spagna)
Numero di registrazione: 25.239

Importato dalla Spagna da:
Verde Bio S.r.l.
Viale della Vittoria 14/b
31044 Montebelluna (TV)
Tel 0423 614260
info@verdebio.eu - www.verdebio.eu

Registrazione n. 15978 del 10/02/2014 del Ministero della Salute

Officina di rietichettatura:
Phyteurop S.A. - Z.I. de Grande Champagne - F-49260 Montreuil Bellay

Contenuto Netto: ml 5-10-20-25-40-50-100-200-250-500; litri 1-5-10-25

Partita n.: vedere contenitore/confezione

<u>PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI</u>
UTILIZZARE AD UNA DISTANZA DAI CORPI IDRICI SUPERFICIALI NON INFERIORE A 20 METRI CON UGELLI ANTIDERIVA (50% DI RIDUZIONE) SU AGRUMI, POMACEE E DRUPACEE.
MANTENERE UNA FASCIA DI RISPETTO NON TRATTATA DI 150 METRI DA PIANTE DI GELSO DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE DEL BACO DA SETA.
Durante le operazioni di miscelazione e carico del prodotto e durante la sua applicazione indossare tuta e guanti, sia in pieno campo che in serra. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
VERDE ECHO PYRIPROXYFEN un insetticida specifico con una lunga durata d'azione nei confronti di cocciniglie: Cocciniglia bianca/rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*), Cocciniglia a virgola (*Lepidosaphes sp.*), Parlatoria (*Parlatoria sp.*), Cocciniglia bianca degli agrumi (*Aspidiotus neri*), Cocciniglia di San José (*Comstockaspis perniciosa = Quadraspidiotus perniciosus*), Cocciniglia bianca del pesco (*Pseudaulacaspis pentagona*), Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*) su agrumi pomacee e drupacee e mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) su colture di pomodoro, melanzana, peperone e cucurbitacee con buccia commestibile.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
<u>AGRUMI</u>: contro le cocciniglie effettuare 1 applicazione per stagione intervenendo alla presenza delle prime forme larvali preferibilmente della prima generazione. In presenza di *Parlatoria sp.* trattare quando le prime larve sono visibili.
Dosi d'impiego: Cocciniglia a virgola (*Lepidosaphes sp.*), Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*) 40-50 ml/hl; Cocciniglia bianca/rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*), Parlatoria (*Parlatoria sp.*), Cocciniglia bianca degli agrumi (*Aspidiotus neri*) 50- 75 ml/hl.
Impiegare un volume d'acqua di 2000-3000 L/ha.

<u>POMACEE E DRUPACEE</u> (pesco, nettarina, albicocco): trattare una sola volta prima della fioritura per il controllo delle forme giovanili (neanidi) di Cocciniglia di San Josè. (*Comstockaspis perniciosa = Quadraspidiotus perniciosus*) e per il controllo della Cocciniglia bianca del pesco (*Pseudaulacaspis pentagona*) allo stadio di femmina fecondata.
Dose di impiego: 35-40 ml/hl.
Impiegare un volume d'acqua di 600-800 L/ha

<u>POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO</u>: contro mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) applicare il prodotto 1 o 2 volte per stagione. La prima applicazione deve essere effettuata alla comparsa dei primi adulti, la seconda circa 2 settimane più tardi.
Dose di impiego: 50-75 ml/hl.
Impiegare un volume d'acqua di 1000-1500 L/ha.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA DI IRRORAZIONE
Riempire a metà con acqua il serbatoio dell'irroratrice e mettere in funzione l'agitatore; versare la dose prevista di prodotto e portare al volume desiderato versando il restante quantitativo di acqua. Mantenere in funzione l'agitatore durante le fasi di trasporto e di impiego.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si impiega da solo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, CETRIOLI, CETRIOLINI, ZUCCHINE; 28 GIORNI PER AGRUMI. SU POMACEE E DRUPACEE TRATTARE PRIMA DELLA FIORITURA.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale n. 15978 del 10/02/2014

14A01528

DECRETO 13 febbraio 2014.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «COL di Sasso», in comune di Scarlino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque Minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato D.M. 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della Salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Col di Sasso» in Comune di Scarlino (Grosseto) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2013;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Col di Sasso» in Comune di Scarlino (Grosseto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 13 febbraio 2014

Il direttore generale: RUOCCO

14A01516

DECRETO 13 febbraio 2014.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Gardafrizz», in comune di Costermano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n.542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della Salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Gardafrizz" in Comune di Costermano (Verona) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2013;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Gardafrizz" in Comune di Costermano (Verona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 13 febbraio 2014

Il direttore generale: RUOCCO

14A01517

DECRETO 13 febbraio 2014.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Bernina», in comune di Piuro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Bernina» in comune di Piuro (Sondrio) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2013;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Bernina» in comune di Piuro (Sondrio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 13 febbraio 2014

Il direttore generale: RUOCCO

14A01518

DECRETO 13 febbraio 2014.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Ottavia», in comune di Crognaleto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Ottavia» in comune di Crognaleto (Teramo) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2013;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Ottavia» in comune di Crognaleto (Teramo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 13 febbraio 2014

Il direttore generale: RUOCCO

14A01519

DECRETO 13 febbraio 2014.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Orsinella», in comune di Poggiorsini.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Orsinella» in comune di Poggiorsini (Bari) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2013;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Orsinella» in comune di Poggiorsini (Bari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 13 febbraio 2014

Il direttore generale: RUOCCO

14A01520

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 novembre 2013.

Modalità di produzione dei dati inerenti i servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, che responsabilizzino i soggetti dichiaranti al fine di evitare dichiarazioni mendaci o informazioni false.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituisce, presso il Ministero dei trasporti, l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale;

Considerato che, ai sensi di detto comma 300, l'Osservatorio è inteso ad assicurare la creazione di una banca dati e di un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali nonché a garantire la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

Visto l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di una banca dati unitaria in cui dovranno confluire i dati raccolti e le analisi effettuate dall'Osservatorio nonché tutti gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale;

Visto il decreto interministeriale del 25 novembre 2011, n. 325, con il quale sono stati fissati la composizione, le modalità di funzionamento ed i compiti dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, istituito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, comma 300;

Considerato che l'articolo 16-*bis* del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito e modificato dall'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che, al capoverso 7, prevede che i dati economici e trasportistici che l'Osservatorio provvede a richiedere, con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, devono essere certificati con «le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 2004, n. 4746, registrato dalla Corte dei conti in data 15 novembre 2004;

Considerato che i dati richiesti dall'Osservatorio incidono in modo significativo sull'erogazione dei contributi pubblici alle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviario;

Considerato pertanto la necessità di prevedere modalità di produzione dei dati inerenti i servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, che responsabilizzino i soggetti dichiaranti al fine di evitare dichiarazioni mendaci o informazioni false;

Decreta:

Art. 1.

I dati trasportistici richiesti dall'Osservatorio alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, ovvero alle imprese che gestiscono infrastrutture destinate a servizi di trasporto ad impianti fissi sono prodotti sotto forma di dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà dal legale rappresentante delle stesse imprese ovvero, ove possibile, da società di certificazione all'uopo dedicate.

Art. 2.

I dati finanziari ed economici richiesti dall'Osservatorio ai soggetti di cui all'articolo 1 sono prodotti con le medesime modalità di cui allo stesso articolo 1 e sono certificati anche dal collegio sindacale ove esistente o da società di certificazione all'uopo dedicate.

Art. 3.

I dati finanziari, economici e trasportistici richiesti dall'Osservatorio e di competenza delle regioni e province autonome sono certificati dai responsabili degli uffici delle stesse competenti per settore e dall'organo di revisione economico-finanziario ove esistente.

Art. 4.

I dati finanziari, economici e trasportistici richiesti dall'Osservatorio e di competenza degli enti locali sono certificati dal segretario dell'ente, dal responsabile competente per il servizio e dall'organo di revisione economico-finanziario.

Art. 5.

I dati richiesti dall'Osservatorio agli Enti richiamati dagli articoli precedenti sono inseriti, in modalità telematica, direttamente nel sistema informativo dell'osservatorio, previa autenticazione.

Roma, 16 novembre 2013

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUPI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare registro n. 13, foglio n. 391

14A01532

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 dicembre 2013.

Approvazione del Piano Assicurativo Agricolo, per l'anno 2014.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;

Visto il capo I del medesimo decreto legislativo n. 102/04, che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi ed, in particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalità e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita Commissione Tecnica;

Visto l'art. 68, del Regolamento (CE) n. 73 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30 per cento delle produzione media annua;

Visto l'art. 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche;

Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino trasmesso alla commissione europea, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e, in particolare, la previsione della misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino;

Visto il decreto 13 ottobre 2008, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2008, registro 4, foglio 108, con il quale, in attuazione dell'art. 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, sono stabilite le procedure e modalità di calcolo della soglia di danno del 30 per cento, per l'ammissibilità a contributo delle polizze assicurative con soglia di danno, e sono state individuate le cause di morte degli animali per l'ammissibilità a contributo delle polizze che prevedono la copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse;

Vista la circolare ministeriale 29 marzo 2010, n. 7078 con il quale sono state stabilite le nuove procedure e modalità per la fornitura dei dati assicurativi e la concessione degli incentivi pubblici sulla spesa premi per la copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli;

Visti i decreti ministeriali n. 8809 del 20 aprile 2011, n. 26540 del 13 dicembre 2011, n. 16603 del 25 luglio 2012 con i quali sono stati stabiliti i termini, le modalità e le procedure per l'erogazione del contributo statale sui premi assicurativi delle polizze agevolate alla luce dei nuovi canali di finanziamento comunitari;

Visto il proprio decreto 31 gennaio 2013 n. 1934, registrato alla Corte dei conti 1° marzo 2013, registro 2, foglio 224, con il quale è stato approvato il Piano assicurativo per la copertura dei rischi agricoli del 2013;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il punto V. concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il Regolamento (CEE) n. 1857/2006 della commissione, del 15 dicembre 2006, ed in particolare l'art. 12, concernente aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Viste le richieste delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Viste le proposte pervenute da parte degli organismi collettivi di difesa, dalle organizzazioni professionali agricole e dall'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - ANIA;

Ritenuto di accogliere le proposte nei limiti consentiti dalla normativa nazionale e comunitaria;

Ritenuto altresì opportuno indirizzare l'aiuto pubblico verso strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole e favorire una migliore distribuzione territoriale delle imprese che si assicurano;

Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 5 dicembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. Per la copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2014, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dell'art. 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009, in attuazione del Regolamento (CE) n. 73/2009, e del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche, si stabilisce quanto segue:

1.1 PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI

CEREALI	**FORAGGERE**	Segue **FRUTTICOLE VARIE**
AVENA	ERBA MEDICA	RIBES
FARRO	ERBAI	UVA SPINA
FRUMENTO	FAVINO	ALTRE FRUTTICOLE
GRANO SARACENO	LOIETTO	**FRUTTA IN GUSCIO**
MAIS	SULLA	MANDORLE
MIGLIO	TRIFOGLIO	NOCCIOLE
ORZO	LUPINELLA	NOCI
RISO	**COLTURE INDUSTRIALI**	PISTACCHIO
SEGALE	ARBOREE DA BIOMASSA	**ORNAMENTALI**
SORGO	ERBACEE DA BIOMASSA	PIANTE FLORICOLE
TRITICALE	BARBABIETOLA ZUCCHERO	FRONDE ORNAMENTALI
OLEAGINOSE	PATATE	**VIVAI ARBOREE E ERBACEE**
COLZA	PIOPPO	VIVAI PIANTE ARBOREE DA FRUTTO
GIRASOLE	TABACCO	PIANTE DI VITI PORTAINNESTO
SOIA	SUGHERETE	VIVAI DI VITI
ORTICOLE	**TESSILI**	VIVAI DI PIANTE ERBACEE
AGLIO	CANAPA	**VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO**
ASPARAGO	LINO	Arbusti
BARBABIETOLA ROSSA	**POMACEE**	Erbacee perenni
BIETA	MELE	Piante da fiore
BROCCOLI	PERE	Palme
CARCIOFI	**DRUPACEE**	Rampicanti
CARDO ALIMENTARE	ALBICOCCHE	Siepi
CAROTA	CILIEGE	Alberi ornamentali sempreverdi
CAVOLFIORE	NETTARINE	Alberi ornamentali caducifoglie
CAVOLO	PESCHE	Rosai
CETRIOLI	SUSINE	Altre ornamentali
CIPOLLE	**AGRUMI**	**VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO**
COCOMERI	ARANCE	Siepi
FINOCCHI	BERGAMOTTO	Alberi ornamentali sempreverdi
FRAGOLE	CEDRO	Alberi ornamentali caducifoglie
INSALATE	KUMQUAT	Altre ornamentali
MELANZANE	LIMONI	VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI
MELONI	MANDARANCE	VIVAI DI PIANTE FORESTALI
PEPERONI	MANDARINI	**PIANTE AROMATICHE**
POMODORI	POMPELMI	ANICE
PORRO	SATSUMA	BASILICO
RADICCHIO	**OLIVICOLE**	CORIANDOLO
RAVANELLO	OLIVE DA OLIO	PEPERONCINO
SCALOGNO	OLIVE DA TAVOLA	PREZZEMOLO
SEDANO	**VITICOLE**	ALTRE AROMATICHE
SPINACI	UVA DA TAVOLA	**ALTRE COLTURE**
ZUCCA	UVA DA VINO	MIRTO
ZUCCHINA	**FRUTTICOLE VARIE**	ROSA CANINA
LEGUMINOSE	ACTINIDIA	ZAFFERANO
ARACHIDE	CACHI	PIANTE OFFICINALI
CECI	CASTAGNE	PRODUZIONI SOTTO STRUTTURE DI PROTEZIONE (serre, tunnels, reti antigrandine, impianti antibrina)
CICERCHIE	FICHI	PRODUZIONI DA SEME
FAGIOLI	FICHI D'INDIA	
FAGIOLINI	GELSO	
FAVE	LAMPONI	
LENTICCHIE	MIRTILLI	
LUPINI	MORE	
PISELLI	NESPOLO DEL GIAPPONE	

1.2 AVVERSITA' ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

1.2.1 - Avversità catastrofali

ALLUVIONE
SICCITA'
GELO E BRINA

1.2.2 Altre avversità

COLPO DI SOLE E VENTO CALDO
ECCESSO DI NEVE
ECCESSO DI PIOGGIA
SBALZI TERMICI
GRANDINE
VENTI FORTI

1.3 STRUTTURE AZIENDALI ASSICURABILI

IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE
RETI ANTIGRANDINE
SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTO IN FILM PLASTICO
SERRE FISSE RIVESTIEMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O PLASTICA
SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO
OMBRAI - strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante
IMPIANTI ANTIBRINA

1.4 AVVERSITA' ASSICURABILI CON POLIZZA PLURIRISCHIO A CARICO DELLE STRUTTURE AZIENDALI DI CUI AL PUNTO 1.3

GRANDINE - TROMBA D'ARIA - ECCESSO DI NEVE - VENTO FORTE – URAGANO – FULMINE – ECCESSO DI PIOGGIA - GELO (quest'ultimo solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)

1.5 FITOPATIE ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

ALTERNARIA
ANTRACNOSI
ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS PARASITICUS
BATTERIOSI
BOTRITE
CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE
CARBONE
COLPO DI FUOCO BATTERICO (erwinia amylovora)
CORINEO
VIROSI
FLAVESCENZA DORATA
FUSARIOSI
MAL DEL PIEDE
RUGGINI
SEPTORIOSI
MAL DELL' ESCA
OIDIO
MAL DELL'INCHIOSTRO
MARCIUME BRUNO
MARCIUME RADICALE
TICCHIOLATURA
PERONOSPORA
VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (Sharka)

1.6 INFESTAZIONI PARASSITARIE A CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI, DI CUI AL PUNTO 1.1

CINIPIDE DEL CASTAGNO
DIABROTICA
PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME
TIGNOLE DEL POMODORO
TARLO ASIATICO (anoplophora spp)
MOSCERINO DEI PICCOLI FRUTTI (Drosophila Suzukii)

1.6.1 Perdite dovute ad animali selvatici a carico dell'uva da vino

1.7 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ASSICURABILI

BOVINI
BUFALINI
SUINI
OVICAPRINI
AVICOLI
API
EQUINI
CUNICOLI

1.7.1 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI

Obbligatorie:

AFTA EPIZOOTICA
BRUCELLOSI
PLEUROPOLMONITE
TUBERCOLOSI

Facoltative:

LEUCOSI ENZOOTICA
BLUE TONGUE
ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA
CARBONCHIO EMATICO
DIARREA VIRALE BOVINA
RINOTRACHEITE INFETTIVA/ MALATTIA DELLE MUCOSE
PARATUBERCOLOSI

1.7.2 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI SUINI

Obbligatorie:

PESTE SUINA CLASSICA
VESCICOLARE SUINA
AFTA EPIZOOTICA

Facoltative:

PESTE SUINA AFRICANA
TRICHINELLOSI
MORBO DI AUJESZKY

1.7.3 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI OVICAPRINI

Obbligatorie:

BLUE TONGUE
BRUCELLOSI
AFTA EPIZOOTICA

Facoltativa:

SCRAPIE

1.7.4 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

Obbligatoria:

NEWCASTLE

Facoltative:

INFLUENZA AVIARIA
SALMONELLOSI

1.7.5 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI DI API

Obbligatorie:

PESTE AMERICANA
PESTE EUROPEA

Facoltative:

VARROASI
ACARIOSI
AMEBIASI
INFESTAZIONE DA AETHINIA TUMIDA
NOSEMIASI

1.7.6 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI EQUINI

Obbligatorie:

ENCEFALITE EQUINA
ANEMIA INFETTIVA

Facoltative:

ARTERITE VIRALE
INFUENZA EQUINA

1.7.7 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI CUNICOLI

Obbligatorie:

MIXOMATOSI
MALATTIA EMORRAGICA VIRALE

Facoltative:

PASTEURELLOSI
ENTEROCOLITE EPIZOOTICA
COLIBACILLOSI
STAFILOCOCCOSI
COCCIDIOSI
INFESTAZIONE DA PASSALURUS AMBIGUUS
ROGNA AURICOLARE E CUTANEA
ENCEFALITOZOONOSI
DERMATOFITOSI

1.8 GARANZIE ASSICURABILI PER LE PRODUZIONI ZOOTECNICHE DI CUI AL PUNTO 1.7

MANCATO REDDITO
MANCATA PRODUZIONE DI LATTE BOVINO
ABBATTIMENTO FORZOSO
COSTO DI SMALTIMENTO
COSTO DI MACELLAZIONE IN AZIENDA

Art. 2.

1. I valori assicurabili con polizze agevolate, delle produzioni vegetali e animali, dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti da epizoozie e dei costi per il ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse di animali morti, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'art. 2, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008.

Art. 3.

1. Nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, sono individuate le tipologie colturali delle specie vegetali indicate all'art. 1, punto 1.1, assicurabili con polizze agevolate.

2. La copertura assicurativa dovrà comprendere almeno tre avversità atmosferiche, elencate all'art. 1.2.2, a cui si potranno aggiungere fitopatie, attacchi parassitari, elencati all'art. 1 punti 1.5 e 1.6, attraverso la stipula di polizze pluririschio.

3. Le polizze multirischio sulle rese per la stabilizzazione del ricavo aziendale a seguito di avversità atmosferiche coprono l'insieme delle avversità elencate all'art. 1, punto 1.2 Con le stesse polizze che assicurano le avversità atmosferiche possono essere assicurati i danni da fitopatie e attacchi parassitari sulle stesse colture, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 102/04 e successive modifiche. La copertura assicurativa ha una durata massima di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.

4. Nuovi schemi di polizza di cui al punto precedente, che differiscono dalle tipologie già ammesse all'agevolazione pubblica nell'anno precedente, devono essere preventivamente assentiti dal Ministero; trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta, senza alcuna comunicazione da parte dell'amministrazione, si intendono autorizzati; detto termine può essere sospeso per acquisizione di valutazioni tecniche o supplementi istruttori fino al ricevimento della documentazione.

5. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze pluririschio in cui sono comprese tutte le avversità elencate all'art. 1, punto 1.4. Le polizze possono coprire facoltativamente anche: le piogge alluvionali, i danni alle produzioni sottostanti causate dal crollo delle strutture di protezione.

6. I costi di smaltimento delle carcasse dovranno riguardare tutte le morti da epizoozie, elencate all'art. 1, punto 1.7, sempre che non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali e possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause.

7. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze pluririschio in cui sono comprese tutte le avversità obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, così come riportate nell'elenco di cui all'art. 1, da punto 1.7.1 a 1.7.7.

8. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all'art. 1 punto 1.8 devono intendersi coperte anche per le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali.

9. Le garanzie a copertura della riduzione delle produzioni di latte bovino e del costo di macellazione in azienda dei grandi quadrupedi sono introdotte con polizze a carattere sperimentale.

10. La copertura assicurativa è riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura o allevamento.

11. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio di cui ai punti 2 e 3 (avversità atmosferiche, fitopatie, attacchi parassitari, epizoozie), ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati relativi a diverse polizze per la medesima tipologia colturale o allevamento ricadente nello stesso territorio comunale;

12. I valori assicurabili delle produzioni vegetali devono essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del Regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 16 dicembre 2006, art. 11, comma 2, lettera *b)*. A tal fine le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano le produzioni unitarie medie annuali per prodotto/tipologia colturale che rappresentano le quantità unitarie massime assicurabili.

Per lo stesso scopo le singole imprese possono utilizzare la propria produzione media unitaria triennale per prodotto/tipologia colturale se sono in grado di attestarla con la opportuna documentazione contabile aziendale.

Art. 4.

1. Nel contratto assicurativo deve essere, tra l'altro riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia e la presenza di polizze integrative non agevolate legate al medesimo bene oggetto di assicurazione agevolata; inoltre, al fine di agevolare le attività di gestione, monitoraggio e controllo del contributo di cui al successivo art. 5, le eventuali coperture integrative non agevolate, legate al medesimo bene oggetto di assicurazione agevolata, devono riportare il medesimo contraente delle coperture agevolate.

2. Nel contratto assicurativo gli appezzamenti delle singole colture e le strutture devono essere individuati catastalmente e devono trovare rispondenza con il piano colturale del fascicolo aziendale e macrouso, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999.

3. Gli allevamenti assicurati devono trovare rispondenza nell'anagrafe zootecnica e nel fascicolo aziendale ove previsti, e in mancanza di essi, dovranno essere riscontrabili in altri documenti ufficiali previsti.

Art. 5.

1. La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati dall'ISMEA, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 2 al presente decreto, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.

2. Nell'allegato n. 3 al presente decreto, sono stabilite le definizioni delle avversità atmosferiche e garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata.

3. La misura del contributo è determinata a consuntivo e, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, sarà contenuta nei limiti contributivi previsti dalla normativa a cui si riferiscono le singole polizze assicurative, quali il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, l'art. 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009 e il Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche. L'aiuto per le polizze di cui all'art. 11, del decreto 29 luglio 2009, può essere integrato con fondi nazionali fino alla concorrenza del limite contributivo previsto dall'art. 12, comma 2, punto *a)*, del Regolamento (CE) n. 1857/2006, del Consiglio del 15 dicembre 2006.

4. Le percentuali contributive massime sui premi assicurativi, da applicare secondo quanto previsto nell'allegato 2 del presente decreto e tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento /tipologia di polizza/garanzia, le seguenti:

a) Polizze con soglia di danno:

Colture (compresa l'uva da vino)/eventi assimilabili a calamità naturali/pluririschio con tre avversità: fino al 65% della spesa ammessa;

Colture (compresa l'uva da vino)/eventi assimilabili a calamità naturali/pluririschio con almeno quattro avversità: fino al 70% della spesa ammessa;

Colture (compresa l'uva da vino)/eventi assimilabili a calamità naturali/multirischio: fino all'80% della spesa ammessa;

Colture (esclusa uva da vino)/fitopatie e infestazioni parassitarie/pluririschio con almeno tre avversità o multirischio: fino al 65% della spesa ammessa (con eventuale integrazione nazionale fino al 50%);

Strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali/pluririschio: fino all'80% della spesa ammessa;

Allevamenti/epizoozie/Mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 65% della spesa ammessa (con eventuale integrazione nazionale fino al 50%);

b) Polizze senza soglia di danno:

Colture (compresa uva da vino)/altri eventi climatici, fitopatie e infestazioni parassitarie/pluririschio o multirischio: fino al 50% della spesa ammessa;

Uva da vino/perdite dovute ad animali selvatici: fino al 50% della spesa ammessa;

Strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali/pluririschio: fino al 50% della spesa ammessa;

Allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa;

Allevamenti/epizoozie/Mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 50% della spesa ammessa;

Allevamenti/squilibri igrotermometrici/Riduzioni produzioni di latte: fino al 50% della spesa ammessa;

Allevamenti/necessità di macellazione con inidoneità al trasporto/Costo di macellazione in azienda: fino al 50% della spesa ammessa.

Art. 6.

Ai fini dell'ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro i seguenti termini dell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa:

Colture a ciclo autunno primaverile: 31 marzo;

Colture permanenti: 31 marzo;

Colture a ciclo primaverile: 30 maggio;

Colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate: 15 luglio;

Colture a ciclo autunno invernale: 31 ottobre.

Art. 7.

Con successivo decreto ministeriale possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel presente provvedimento, tese a recepire le nuove disposizioni sulla gestione dei rischi e delle crisi derivanti dall'applicazione della riforma della Politica agricola comunitaria, periodo di programmazione 2014 - 2020) e del conseguente aggiornamento delle normative nazionali, nonché di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2013

Il Ministro: DE GIROLAMO

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2014
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 4

ALLEGATO 1
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI

UVA
UVA DA VINO
UVA DA VINO SOTTO RETE ANTIGRANDINE
UVA DA TAVOLA
UVA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE
FRUTTA
ACTINIDIA
ACTINIDIA SOTTO RETE ANTIGRANDINE
ALBICOCCHE
ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE
CILIEGE
CILIEGIE PROTETTE
NETTARINE
NETTARINE PRECOCI
NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE
NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE
MELE
MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE
MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA
PERE
PERE PRECOCI
PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE
PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE
PESCHE
PESCHE PRECOCI
PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE
PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE
SUSINE
SUSINE PRECOCI
SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE
SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE
ARANCE MEDIO TARDIVE (varietà: moro, ovale calabrese, washington navel, valencia, tarocco comune, tarocco dal muso, tarocco giallo, tarocco scirè, vaniglia)
ARANCE PRECOCI (varietà: navelina, tarocco nucellare)
BERGAMOTTI
CEDRO
KUMQUAT
LIMONI MEDI-MEDI TARDIVI (varietà: verdello)
LIMONI PRECOCI (varietà: primofiore, invernale)
MANDARANCE
MANDARANCE PRECOCI
MANDARINI MEDIO-TARDIVI (varietà: ciaculli)
MANDARINI PRECOCI (varietà: avana o comune)
POMPELMI
SATSUMA
CACHI
CASTAGNE
FICHI
FICHI D'INDIA
GELSI
LAMPONI
LAMPONI SOTTO RETE ANTIGRANDINE,
MIRTILLI PROTETTI
MIRTILLI
MORE
NESPOLE DEL GIAPPONE
RIBES
UVA SPINA
MANDORLE
NOCCIOLE
NOCI
PISTACCHI
GIUGGIOLE
MELAGRANE
AVOCADO
CEREALI
AVENA
FARRO
FRUMENTO DURO
FRUMENTO TENERO
MIGLIO
ORZO
SEGALE
TRITICALE
FRUMENTO DURO SEME
FRUMENTO TENERO SEME
ORZO SEME
SEGALE DA SEME
RISO
RISO INDICA
MAIS E ALTRE
MAIS DA GRANELLA
MAIS DA SEME
MAIS DOLCE
MAIS DA INSILAGGIO
SORGO
GRANO SARACENO
ORTIVE E ORNAMENTALI
AGLIO
ASPARAGO
BIETA DA COSTA
BIETA LISCIA DA TAGLIO
BROCCOLETTO
BROCCOLO
CARCIOFO
CARDO
CAROTA
CAVOLFIORE
CAVOLO CAPPUCCIO
CAVOLO VERZA
CAVOLO NERO
CETRIOLI
CIPOLLE
CIPOLLINE
COCOMERI
FINOCCHI
FIORI DI ZUCCHINA
FRAGOLE
FRAGOLE PROTETTE
INSALATE
MELANZANE
MELONI
PEPERONI
PORRO
RADICCHIO

Segue **ORTIVE E ORNAMENTALI**	Segue **VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO**
RAPA	Rampicanti
BARBABIETOLA ROSSA	Siepi
RAVANELLO	Alberi ornamentali sempreverdi
SCALOGNO	Alberi ornamentali caducifoglie
SEDANO	Rosai
SEDANO DA SEME	Altre ornamentali
SPINACI	**VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO**
ZUCCA	Siepi
ZUCCHINA FIORE	Alberi ornamentali sempreverdi
ZUCCHINE	Alberi ornamentali caducifoglie
FAGIOLI	Altre ornamentali
FAGIOLINI	VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI
FAVE	VIVAI DI PIANTE DI OLIVO
PISELLI	VIVAI DI PIOPPI
PISELLI SEME	VIVAI DI VITI.
BARBABIETOLA ROSSA SEME	VIVAI DI PIANTE FORESTALI
CAROTA SEME	**ALTRE COLTURE**
CAVOLFIORE SEME	ARACHIDI
CAVOLI SEME	CECI
CETRIOLI SEME	CICERCHIA
CICORIA SEME	FAVINO
CIPOLLA SEME	FAVINO DA SEME
FINOCCHIO SEME	LENTICCHIE
FAGIOLO SEME	LUPINI
FAGIOLINO SEME	ERBA MEDICA
INDIVIA SEME	ERBA MEDICA SEME
LATTUGHE SEME	ERBAI GRAMINACEE
PORRO SEME	ERBAI LEGUMINOSE
RAPA SEME	ERBAI MISTI
RAVANELLO SEME	LOIETTO
SPINACIO SEME	LOIETTO DA SEME
ZUCCA SEME	LUPINELLA
ZUCCHINE SEME	PISELLO PROTEICO
ORTICOLE SOTTO SERRA	PRATO
ORTICOLE SOTTO TUNNEL	PRATO PASCOLO
FLORICOLE IN PIENO CAMPO	SULLA
FLORICOLE SOTTO SERRA	TRIFOGLIO
FLORICOLE SOTTO TUNNEL	TRIFOGLIO SEME
FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	ERBACEE DA BIOMASSA
POMODORI	ARBOREE DA BIOMASSA
POMODORO CONCENTRATO	PIOPPO
POMODORO DA TAVOLA	SUGHERETE
POMODORO PELATO	CANAPA
ALTRE INDUSTRIALI	CANAPA DA SEME
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	LINO
COLZA	ANICE
GIRASOLE	ANICE STELLATO
SOIA	ANICE STELLATO DA SEME
PATATA	BASILICO
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO SEME	BASILICO DA SEME
COLZA SEME	CORIANDOLO
GIRASOLE SEME	CORIANDOLO DA SEME
PATATA DA SEME	CRESCIONE DA SEME
TABACCO	LINO DA SEME NON TESSILE
OLIVE	ANETO DA SEME
OLIVE OLIO	PEPERONCINO
OLIVE TAVOLA	PREZZEMOLO
VIVAI	PREZZEMOLO SEME
ASTONI PIANTE FRUTTO	RUCOLA SEME
NESTI DI VITI	MIRTO
PIANTE DI VITI PORTA INNESTO	ROSA CANINA
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO	ZAFFERANO PISTILLI
VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	ZAFFERANO BULBI
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO	LUPPOLO
Arbusti	FIENO GRECO
Erbacee perenni	PIANTE AROMATICHE
Piante da fiore	PIANTE OFFICINALI
Palme	

ALLEGATO 2

METODOLOGIA DI CALCOLO DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI

COLTURE

Il parametro contributivo è pari alla media delle tariffe disponibili degli ultimi tre anni (escluso l'anno in corso) per ogni combinazione comune/prodotto/garanzia (pluririschio e multirischio). In caso di assenza di statistiche triennali si utilizzano statistiche biennali. In casi di assenza di statistiche biennali si utilizzano le statistiche dell'unico anno disponibile. In caso di assenza totale di statistiche utili, il parametro contributivo è pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato.

La tariffa media sopracitata è calcolata secondo la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi del periodo di riferimento)/(somma dei valori assicurati nel periodo di riferimento)] x 100.

Il parametro contributivo massimo per la pluririschio con tre eventi è: 20 per la frutta, 8 per i cereali, 10 per gli altri prodotti, tenuto conto della classificazione riportata nell'allegato 1; per il resto delle combinazioni il parametro massimo è 25.

Ai fini del calcolo delle tariffe medie degli ultimi tre anni si utilizzano i seguenti dati assicurativi:
- pluririschio con tre eventi: dati delle polizze pluririschio con tre eventi (sia avversità catastrofali che altre avversità);
- pluririschio con almeno quattro eventi: dati delle polizze pluririschio con quattro e più eventi (sia avversità catastrofali che altre avversità);
- multirischio: dati delle polizze multirischio.

PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Il parametro contributivo è pari alla tariffa media degli ultimi tre anni (escluso l'anno in corso) per ogni combinazione provincia/prodotto/garanzia. In caso di assenza di statistiche triennali si utilizzano statistiche biennali. In casi di assenza di statistiche biennali si utilizzano le statistiche dell'unico anno disponibile. In caso di assenza totale di statistiche utili, il parametro contributivo è pari alla media nazionale dei tre anni della combinazione prodotto/garanzia.

La tariffa media degli ultimi tre anni è calcolata secondo la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi dell'ultimo triennio)/(somma dei valori assicurati dell'ultimo triennio)] x 100.

STRUTTURE

Il parametro contributivo è pari alla tariffa media nazionale degli ultimi tre anni (escluso l'anno in corso) per ogni prodotto. In caso di assenza di statistiche triennali si utilizzano statistiche biennali. In casi di assenza di statistiche biennali si utilizzano le statistiche dell'unico anno disponibile. In caso di assenza totale di statistiche utili, il parametro contributivo è pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato.

La tariffa media degli ultimi tre anni è calcolata secondo la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi dell'ultimo triennio)/(somma dei valori assicurati dell'ultimo triennio)] x 100.

NUOVI ASSICURATI

Il parametro contributivo dei certificati assicurativi con CUAA non presente nelle statistiche assicurative dei precedenti cinque anni è pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato.

ALLEGATO 3

2 - DEFINIZIONI DI EVENTI E GARANZIE

I - EVENTI AVVERSI

Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle produzione assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Alluvione: calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento Forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7 grado della scala Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento caldo (Scirocco e/o Libeccio): Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 30° che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aereosol atmosferico) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Sbalzo termico: Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Siccità: straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.

Colpo di sole: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

II – GARANZIE

Garanzie pluririschio si intendono i contratti assicurativi che coprono i danni determinati da almeno tre eventi, tra quelli ammessi all'assicurazione agevolata.

Garanzie multirischio sulle rese per la stabilizzazione del ricavo aziendale a seguito di avversità atmosferiche
Si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa della combinazione degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata comprensiva, eventualmente, delle fitopatie e degli attacchi parassitari. In termini di valore la mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa media della produzione ordinaria del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata, moltiplicata per il prezzo medio dell'ultimo triennio, calcolato ai sensi dell'art. 5 ter del d.lgs. n. 102/04, modificato dal d.lgs. n. 82/08.

III - GARANZIE ZOOTECNIA

Mancato reddito: perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate.

Mancata produzione di latte vaccino: riduzione della produzione di latte dovuta a valori termo igrometrici elevati, misurabili come superamento del 90° percentile sia di temperatura che di umidità, per un periodo di tempo superiore a 72 ore che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%. Nell'allevamento oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati (acqua e ventilazione).

Abbattimento forzoso: Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento, dovuta all'abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali. Non sono oggetto di garanzia assicurabile le perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.

Costo di smaltimento: Costo sostenuto per il prelevamento, il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione, nonché i costi di distruzione delle carcasse di animali per le cause richiamate all'art. 3, comma 6 del presente Piano assicurativo.

Costo di macellazione in azienda: Costo sostenuto per l'abbattimento in azienda di animali da avviare alla macellazione che si trovano in condizioni di inidoneità al trasporto ai sensi della normativa comunitaria a causa di lesioni, problemi fisiologici, patologie. L'inidoneità al trasporto dovrà essere certificata dal veterinario ispettore al macello.

14A01530

DECRETO 13 gennaio 2014.

Approvazione della graduatoria per il pagamento del premio di arresto definitivo di cui al Reg.(CE) 1198/2006 per la demolizione delle imbarcazioni di lunghezza fuori tutto pari o inferiore a 15 metri, iscritte nei Compartimenti marittimi della regione Veneto ed autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema a strascico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP);

Visto il regolamento (CE) n. 498 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalità di applicazione del regolamento relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il Programma operativo dell'intervento comunitario del FEP per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo dalla Commissione europea con decisione (CE) C(2013) 119 dell'17 gennaio 2013 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, quale modificata dalla decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010;

Visto il piano di adeguamento dello sforzo di pesca della flotta italiana, periodo 2010-2013, adottato, ai sensi dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, con decreto direttoriale n. 5 del 19 maggio 2011;

Visto il decreto direttoriale 5 dicembre 2011 con il quale sono stati modificati gli obiettivi di riduzione della capacità di pesca di cui ai Piani nazionali di disarmo, in cui si articola il Piano di adeguamento adottato con il citato decreto direttoriale 19 maggio 2011;

Visto il decreto del Ministro del 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Vista la nota n. 280186 del 15 giugno 2012 con la quale la regione Veneto ha stabilito di destinare le risorse proprie dell'asse 1, pari ad euro 4.000.000,00, per il pagamento del premio di arresto definitivo di cui di cui al regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 per la demolizione delle imbarcazioni di lunghezza fuori tutto pari o inferiore a quindici metri, iscritte nei compartimenti marittimi della regione Veneto ed autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema a strascico;

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione del 4 marzo 2010, stipulato in data 14 novembre 2012 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e la regione Veneto, al fine di disciplinare i rapporti nell'attuazione della misura arresto definitivo;

Vista la nota n. 31354 del 15 novembre 2012 con la quale la regione Veneto ha comunicato la valutazione positiva in ordine allo schema di decreto predisposto per l'attuazione della misura arresto definitivo;

Visto il decreto del Ministro del 27 dicembre 2012, recante «Arresto definitivo delle imbarcazioni da pesca della regione Veneto», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 marzo 2013, n. 73;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto 27 dicembre 2012, ai sensi del quale il Ministero, acquisita l'istruttoria e tenuto conto degli obiettivi di riduzione della capacità di pesca, provvede a redigere n. una graduatoria in base ai criteri di cui all'art. 5 del medesimo provvedimento, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione della suddetta graduatoria predisposta ed articolata in conformità alle citate disposizioni ministeriali;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la graduatoria di cui all'allegato 1 del presente provvedimento, inerente le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto pari o inferiore a quindici metri, iscritte nei compartimenti marittimi della regione Veneto ed autorizzate all'esercizio della pesca marittima con uno degli attrezzi compresi nel «sistema strascico».

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro del 27 dicembre 2012, il premio, arrotondato alle dieci unità inferiori, è determinato è determinato con il supporto delle componenti applicative del sistema informativo SIPA - Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura, secondo il calcolo indicato nella tabella di cui all'allegato *E* del citato decreto ministeriale diminuito, in conformità a quanto previsto dal Programma operativo dell'1,5%, per ogni anno in più rispetto ai quindici anni ovvero del 22,5% per i natanti di età pari o superiore a trenta anni.

2. La regione Veneto predispone i decreti di concessione seguendo l'ordine della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse. In caso di eventuali avanzi di gestione o di ulteriori finanziamenti, la regione può proseguire nello scorrimento della graduatoria attribuendo il premio di cui al presente decreto agli idonei non beneficiari in posizione utile in graduatoria.

Art. 3.

1. Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. È esperibile ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana oppure, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni a decorrere dalla medesima data.

Roma, 13 gennaio 2014

Il direttore generale ad interim: GATTO

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2014
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 452

ALLEGATO

Soggetto Attuatore	Obiettivo	Codice identificativo bando	Descrizione Bando	Asse	Anno	Data apertura	Data chiusura
VENETO	FC	11101742013	Arresto definitivo imbarcazioni da pesca della Regione Veneto	1 Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria	2013	28/03/2013	27/05/2013

Sistema di Pesca: STRASCICO **GSA: GSA 17**

Pos.	Numero pratica	Nominativo Beneficiario	Identificativo Fiscale	Matr. UE	Nome Natante	Targa Natante	Punt.
1	18/AD/13/VE	MARTINAZZI DETTO BOTTER ROBERTO	MRTRRT46L07B642Y	688	TOPO GIGIO	03VE00857	208
2	27/AD/13/VE	GUSSO PILADE	GSSPLD66L08G914S	17029	PROVVIDENZA	03VE00758	197
3	2/AD/13/VE	BOSCOLO CEGION WALTER	BSCWTR85M07C638S	2266	QUO VADIS II°	00CI02783	195
4	50/AD/13/VE	BOSCOLO CONTADIN ERMINIO	BSCRMN57A31C638E	2240	RINGO	00CI02732	191
5	12/AD/13/VE	S.N.C. PAGAN MARINO E BULLO DESI	02688910278	2339	KELLY	00CI02912	187
6	26/AD/13/VE	FICOTTO GIORGIO	FCTGRG54T27L736P	2142	VINCENZO	00VE08759	186
7	4/AD/13/VE	GUSSO GIOVANNI	GSSGNN68S06B642D	12060	J.V.BORGHESE	03VE00939	182
8	8/AD/13/VE	SANDRO Z. DI ZENNARO ALDO E C. SNC	02916700277	2154	SANDRO Z.	00CI02196	181
9	10/AD/13/VE	TIOZZO COMPINI ROSSANO	TZZRSN65L23C638U	2152	S. ANGELA	00CI02188	181
10	45/AD/13/VE	DEI ROSSI MASSIMILIANO	DRSMSM69A31L736Q	16816	GEMINI	02VE01119	180

Soggetto Attuatore	Obiettivo	Codice identificativo bando	Descrizione Bando	Asse	Anno	Data apertura	Data chiusura
VENETO	FC	11101742013	Arresto definitivo imbarcazioni da pesca della Regione Veneto	1 Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria	2013	28/03/2013	27/05/2013

Sistema di Pesca: STRASCICO **GSA: GSA 17**

Pos.	Numero pratica	Nominativo Beneficiario	Identificativo Fiscale	Matr. UE	Nome Natante	Targa Natante	Punt.
11	1/AD/13/VE	STEROPE S.N.C. DI BOSCOLO LUIGINO E OTELLO	01927030278	2200	STEROPE	00CI02575	179
12	53/AD/13/VE	BOSCOLO BENITO FORCOLA E BOSCOLO CESIRA CHIO S.N.C	91001590271	2354	STAR BLAZERS	00CI02935	176
13	36/AD/13/VE	SARTO CARLO	SRTCRL71R08C967Z	16896	DANIEL SIMONE	03CI00649	170
14	52/AD/13/VE	PENZO ROBERTO	PNZRRT63A06C638A	16824	CONSUELO	00CI03075	165
15	37/AD/13/VE	BACCI ROBERTO	BCCRRT67B14C638S	16959	BRYAN NICOLO'	03CI00745	164
16	51/AD/13/VE	MARTINAZZI DETTO BOTTER GIOVANNI	MRTGNN48B05B642N	16918	PIAVE II	03VE00554	159
17	14/AD/13/VE	BIANCON ROBERTO	BNCRRT57L06B642W	16922	LUCIANA	03VE00566	154
18	32/AD/13/VE	BATTAGLIARIN MIRCO	BTTMRC51R07L736K	16552	NUOVA STELLA POLARE	00VE07796	154
19	47/AD/13/VE	BOSCOLO GIOACHINA ENZO	BSCNZE60C03C638Z	16739	ANDREA G	00CI03459	148
20	46/AD/13/VE	GUSSO LIONELLO	GSSLLL61L27B642F	16933	STEFANO V	03VE00600	146

Soggetto Attuatore	Obiettivo	Codice identificativo bando	Descrizione Bando	Asse	Anno	Data apertura	Data chiusura
VENETO	FC	11101742013	Arresto definitivo imbarcazioni da pesca della Regione Veneto	1 Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria	2013	28/03/2013	27/05/2013

Sistema di Pesca: STRASCICO **GSA: GSA 17**

Pos.	Numero pratica	Nominativo Beneficiario	Identificativo Fiscale	Matr. UE	Nome Natante	Targa Natante	Punt.
21	15/AD/13/VE	STRIULI GIANNI	STRGNN64T02B642L	16938	LORENZO	03VE00610	145
22	40/AD/13/VE	MAZZUCCO ALFREDO	MZZLRD53C12G923V	2265	G.LUCA	01CI00071	142
23	19/AD/13/VE	STRIULI ALESSANDRO	STRLSN67S10G914S	16958	ALESSANDRO S.	03VE00653	138
24	30/AD/13/VE	MARIN STEFANO	MRNSFN67B04H823J	16842	CAPO HORN	03VE00914	130
25	39/AD/13/VE	ZENTIL MATTEO NARCISO	ZNTMTN90L13E473T	16980	NONNA LINDA	03VE00684	130
26	16/AD/13/VE	BIANCON LUCA	BNCLCU70B04G914N	16961	S. LUCA	03VE00658	127
27	17/AD/13/VE	MARTINAZZI PAOLO	MRTPLA55E10B642S	11740	EOLO	03VE00891	125
28	38/AD/13/VE	BOTTER DETTO MARTINAZZI MARCO	BTTMRC71B24H823P	16986	SCIROCCO II^	03VE00696	125
29	31/AD/13/VE	STRIULI ALBERTO	STRLRT61L02B642X	2363	ANTARES	03VE00878	121
30	21/AD/13/VE	SALMI BARBARA	SLMBBR69T43F156D	2606	NUOVO S.GIUSEPPE	03CI00570	119

Soggetto Attuatore	Obiettivo	Codice identificativo bando	Descrizione Bando	Asse	Anno	Data apertura	Data chiusura
VENETO	FC	11101742013	Arresto definitivo imbarcazioni da pesca della Regione Veneto	1 Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria	2013	28/03/2013	27/05/2013

Sistema di Pesca: STRASCICO **GSA: GSA 17**

Pos.	Numero pratica	Nominativo Beneficiario	Identificativo Fiscale	Matr. UE	Nome Natante	Targa Natante	Punt.
31	6/AD/13/VE	RAVAGNAN SERGIO	RVGSRG41M19C638J	2338	CONTARINI I	00CI02911	119
32	23/AD/13/VE	COOPESCA ORGANIZZAZIONE TRA PRODUTT.E LAVORATORI PESCA ARL	00585430275	16779	LUCA MATTIA	01VE01231	114
33	41/AD/13/VE	F.LLI VIANELLO S.N.C. DI VIANELLO ANTONIO E VIANELLO DANIELE	02502200278	16784	REGINA	01VE01236	112
34	9/AD/13/VE	S.N.C. PAGAN MARINO E BULLO DESI	02688910278	11742	CHIARA KELLY	00CI03215	110
35	29/AD/13/VE	FARABOTIN CRISTIAN	FRBCST71S16C967Z	2616	CORSARO	01CI00041	107
36	20/AD/13/VE	FURIA DI CASSON MARIO E C. SNC	02509280273	2390	FURIA C.	00CI02992	106
37	54/AD/13/VE	BRAGATO ANDREA	BRGNDR70E03C388I	17032	SANTO PADRE	03VE00762	103
38	49/AD/13/VE	BUSETTO GIANNANTONIO	BSTGNN49D14L736W	16577	SIMONE G.	00VE08100	102
39	22/AD/13/VE	GHEZZO CLAUDIO	GHZCLD49E08L736Q	16582	POMPILIO	00VE08145	99
40	34/AD/13/VE	BOSCOLO SAURO E ALESSIO SNC	91001110278	2404	DEBORA B	00CI03012	97

Soggetto Attuatore	Obiettivo	Codice identificativo bando	Descrizione Bando	Asse	Anno	Data apertura	Data chiusura
VENETO	FC	11101742013	Arresto definitivo imbarcazioni da pesca della Regione Veneto	1 Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria	2013	28/03/2013	27/05/2013

Sistema di Pesca: STRASCICO **GSA: GSA 17**

Pos.	Numero pratica	Nominativo Beneficiario	Identificativo Fiscale	Matr. UE	Nome Natante	Targa Natante	Punt.
41	11/AD/13/VE	RAVAGNAN ANGELO	RVGNGL53T19C638S	2411	ROSSANA I	00CI03023	94
42	5/AD/13/VE	NAPOLEONE S.A.S. DI CHIEREGHIN SARA & C.	02901760278	2443	AMMIRAGLIA	00CI03071	93
43	13/AD/13/VE	CHIEREGHIN FABIO E CHIEREGHIN GIORGIO S.N.C. DI CHIEREGHIN FABIO & C.	02225510276	2445	STEFANIA Z.	00CI03074	87
44	24/AD/13/VE	BONORA CLAUDIO E NATALINO S.N.C.	02273940276	16636	CICLONE	00VE08356	83
45	33/AD/13/VE	FURLANETTO OSCAR	FRLSCR55P27L736E	18266	RUDY I	00VE09107	62
46	35/AD/13/VE	CHIEREGHIN ILARIA E PERINI MICHELE S.N.C.	02691380279	18660	DESTRIERO II	00CI03222	58
47	43/AD/13/VE	GIADA LIVIO E GUERRINO ASSOCIAZIONE ALLA PARTE FRA PESCATORI	03295310274	19072	GIUSTO	00VE08558	57
48	7/AD/13/VE	RICCI CLAUDIO	RCCCLD60L12E107S	18943	DELTA	03CI00659	53
49.	48/AD/13/VE	ZABA DI SCARPA DARIO E C. S.N.C.	02457150270	19522	REBUS	00VE08632	51
50	42/AD/13/VE	BUSETTO GIANNINO	BSTGNN40B26L736N	24768	KETTY MARIA R.	00VE08757	30

Soggetto Attuatore	Obiettivo	Codice identificativo bando	Descrizione Bando	Asse	Anno	Data apertura	Data chiusura
VENETO	FC	11101742013	Arresto definitivo imbarcazioni da pesca della Regione Veneto	1 Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria	2013	28/03/2013	27/05/2013

Sistema di Pesca: STRASCICO **GSA: GSA 17**

Pos.	Numero pratica	Nominativo Beneficiario	Identificativo Fiscale	Matr. UE	Nome Natante	Targa Natante	Punt.
51	25/AD/13/VE	ZENNARO ANGELO	ZNNNGL59P26L736B	25605	ALBATROS 4°	00VE08884	13
52	28/AD/13/VE	SCARPA LUIGI	SCRLGU72L01L736H	25960	PIRATA Z	00CI03404	12

14A01533

DECRETO 10 febbraio 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Chirale S.r.l.», in Pramaggiore, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 18 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2010 con il quale al laboratorio Chirale S.r.l., ubicato in Pramaggiore (Venezia), via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 13/c, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 29 novembre 2013 e perfezionata in data 22 gennaio 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 settembre 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Considerato che l'organismo ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento con nota datata 27 gennaio 2014, ha comunicato che il Comitato settoriale di accreditamento nella riunione del 12 settembre 2013 ha deliberato il rinnovo dell'accreditamento n. 0363 al laboratorio Chirale S.r.l., ubicato in Pramaggiore (Venezia), via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 13/c;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Chirale S.r.l., ubicato in Pramaggiore (Venezia), via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 13/c, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 14 dicembre 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Chirale S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2014

Il capo dipartimento: ESPOSITO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale (3 - 20 mg/l)	OIV MA-AS313-01: R2009
Acidità volatile (=< 1,50 g/l)	OIV MA-AS313-02: R2009
Acido sorbico (1 - 200 mg/l)	OIV MA-AS313-14A: R2009 + OIV MA-AS313-14C: R2009
Biossido di zolfo (0 - 300 mg/l)	OIV MA-AS323-04B: R2009
Ceneri (> 1 g/l)	OIV MA-AS2-04: R2009
Cloruri (0 - 1000 mg/l)	OIV MA-AS321-02: R2009
Titolo alcolometrico volumico (=< 20% vol.)	OIV MA-AS312-01A: R2009 par. 4.B
Titolo alcolometrico volumico potenziale (da calcolo) (=< 20% vol.)	OIV MA-AS311-02: R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo) (=< 40% vol.)	OIV MA-AS311-02: R2009 + OIV MA-AS312-01A: R2009 par. 4.B
Estratto non riduttore (da calcolo) (> 0,5 g/l)	OIV MA-AS2-03B: R2012 + OIV MA-AS311-02: R2009
Estratto secco totale (> 0,5 g/l)	OIV MA-AS2-03B: R2012
Massa volumica e densità relativa a 20°C (0 - 2,00000)	OIV MA-AS2-01A: R2012 par. 5
Solfati (0 - 2000 mg/l)	OIV MA-AS321-05A: R2009
pH (2,50 - 4,50)	OIV MA-AS313-15: R2009
Glucosio e fruttosio (0 - 300 g/l)	OIV MA-AS311-02: R2009

14A01521

DECRETO 10 febbraio 2014.

Autorizzazione al «Laboratorio analisi cliniche dott.ssa Balistreri Rosalia S.a.s.», in Bagheria, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'articolo 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'articolo 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'articolo 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 3 febbraio 2014 dal Laboratorio analisi cliniche dott.ssa Balistreri Rosalia S.a.s., ubicato in Bagheria (Palermo), corso Butera n. 289, volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 giugno 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Considerato che l'organismo ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento con nota datata 4 febbraio 2014, ha comunicato che il Laboratorio analisi cliniche dott.ssa Balistreri Rosalia S.a.s., ubicato in Bagheria (Palermo), corso Butera n. 289 è accreditato con numero di accreditamento n. 0950;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il Laboratorio analisi cliniche dott.ssa Balistreri Rosalia S.a.s., ubicato in Bagheria (Palermo), corso Butera n. 289, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Responsabile del laboratorio è Viviana Maria Giordano.

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 luglio 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il Laboratorio analisi cliniche dott.ssa Balistreri Rosalia S.a.s. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2014

Il capo dipartimento: ESPOSITO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

14A01534

DECRETO 12 febbraio 2014.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Frosinone, quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Pecorino di Picinisco», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 1161 del 7 novembre 2013 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Pecorino di Picinisco»;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che l'art. 7 del disciplinare di produzione del «Pecorino di Picinisco» individua per il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare medesimo la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone»;

Considerato che la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Pecorino di Picinisco» conformemente allo schema tipo di controllo;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di designazione;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone con sede in Frosinone, Viale Roma n. 9, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione protetta «Pecorino di Picinisco», registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 1161 del 7 novembre 2013.

Art. 2.

La presente designazione comporta l'obbligo per la Camera di commercio di Frosinone del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. La Camera di commercio di Frosinone non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta «Pecorino di Picinisco», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. La Camera di commercio comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca della designazione concessa.

Art. 4.

1. La designazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Alla scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare la Camera di commercio di Frosinone o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà.

3. Nell'ambito del periodo di validità della designazione, la Camera di commercio di Frosinone è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

La Camera di commercio di Frosinone comunica al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Pecorino di Picinisco» delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

Art. 6.

La Camera di commercio di Frosinone è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 12 febbraio 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A01529

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 dicembre 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Autoscuole Group piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Adria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 35/2005 del 14 febbraio 2005, con il quale la società cooperativa «Autoscuole Group Piccola Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Adria (RO), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Franco Merlin ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 28 gennaio 2013, pervenuta in data 10 ottobre 2013, con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Sandro Secchiero, nato a Rovigo il 20 gennaio 1965, ivi domiciliato in piazza Merlin, n. 24, in sostituzione dell'avv. Franco Merlin, deceduto.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2013

D' Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A01346

DECRETO 4 febbraio 2014.

Chiusura delle società S.p.a. Pluto - Società di navigazione e della S.n.c. Achille Lauro ed altri - Gestione Motonave Achille Lauro in amministrazione straordinaria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del Tesoro in data 19.2.1982, 25.5.1982, 4.8.1982, 29.12.1982, 10.1.1983, 14.6.1983 e 4.7.1985, con i quali sono state poste in amministrazione straordinaria le S.p.A. Pluto - Società di navigazione, Eraclide - Società di navigazione, Aretusa - Società di navigazione, Polinnia - società di navigazione, Nereide-società di navigazione, Elios - Società di navigazione, Megara - Società di navigazione, Erice - Società di navigazione, Egeria - Società di navigazione, Alcione - Società di navigazione, S.r.l. Lauro Lines, S.n.c. Achille Lauro ed altri - Gestione Motonave Achille Lauro, S.n.c. Achille Lauro ed altri - Gestione Motonave Angelina Lauro, la Società di fatto Achille Lauro ed altri - Gestione Armatoriale Navi noleggiate (o navi da noleggio), l'Impresa Individuale Achille Lauro, la S.r.l. SNEG, la S.p.A. CO.GRA.ME., la S.r.l. Marine Trading Services, la S.p.A. Lauro Transoceanica Line Services, la S.p.A. La Riviera;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499, della legge 296/06, é stato nominato commissario liquidatore delle società del Gruppo Flotta Lauro ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria il prof. avv. Fabio Franchini;

Visto il provvedimento ministeriale in data 16 maggio 2013 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la Cancelleria del competente Tribunale Fallimentare del bilancio finale, del rendiconto della gestione, del piano di riparto finale e della relazione del Comitato di Sorveglianza delle procedure sotto precisate;

Vista l'istanza in data 10 ottobre 2013, con la quale il commissario liquidatore chiede che venga disposta la chiusura delle procedure relative alle società del Gruppo Flotta Lauro in amministrazione straordinaria Pluto - Società di navigazione S.p.A. e Achille Lauro ed altri - Gestione Motonave Achille Lauro s.n.c., essendo stati compiuti tutti gli adempimenti necessari a tali chiusure;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria delle società sopra precisate, a norma dell'art. 6 del decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26 citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del Gruppo Flotta Lauro: Pluto - Società di navigazione S.p.A. e Achille Lauro ed altri - Gestione Motonave Achille Lauro S.n.c.

Art. 2.

Il Commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria precisate all'articolo uno inclusi quelli previsti dagli artt. 2495 e 2496 del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Roma, 4 febbraio 2014

Il direttore generale del Tesoro
LA VIA

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività
AGRÒ

14A01553

DECRETO 5 febbraio 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Orange società cooperativa produzione e lavoro», in Velletri.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Visto l'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il D.M. del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto direttoriale 8 novembre 2011 con il quale la Società cooperativa «Orange Società Cooperativa Produzione e Lavoro» con sede in Velletri (RM) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile e l'avv. Luigi Giuseppe Papaleo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 13 gennaio 2014 con la quale l'avv. Luigi Giuseppe Papaleo dichiara di rinunciare all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Massimo De Vita, nato a Roma il 22 aprile 1964, codice fiscale DVTMSM64D22H501B, con studio in Roma, viale Manzoni n. 13 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Orange Società Cooperativa Produzione e Lavoro» con sede in Velletri (RM), codice fiscale n. 09287131008, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile con precedente decreto direttoriale 8 novembre 2011, in sostituzione dell'avv. Luigi Giuseppe Papaleo, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 febbraio 2014

Il dirigente: DI NAPOLI

14A01347

DECRETO 19 febbraio 2014.

Modalità di allocazione della capacità di stoccaggio di modulazione per il periodo 1° aprile 2014 - 31 marzo 2015.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il mercato interno del gas naturale, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e in particolare gli articoli 11, 12, 13 e 18 recanti disposizioni relative alle attività di stoccaggio di gas naturale e di fornitura ai clienti della modulazione dei consumi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 9 maggio 2001, relativo alla determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall'uten-

te ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle modalità per comunicazione da parte dei titolari di concessioni di coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacità di stoccaggio strategico e di modulazione, nonché adozione di direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 giugno 2001, n. 128;

Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di seguito «decreto legislativo n. 93 del 2011» recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 2011;

Visto, in particolare, l'art. 27 del decreto legislativo n. 93 del 2011, recante disposizioni in materia di stoccaggio strategico e di modulazione;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'art. 38, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, di seguito «art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012»;

Visto l'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il Regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 2012, n. 77, recante norme in materia di stoccaggio strategico ed in particolare l'art. 2 che stabilisce in 4,6 miliardi di metri cubi lo stoccaggio strategico per l'anno contrattuale 2012-2013, rendendo disponibile la capacità di 500 milioni di metri cubi di spazio e che tale capacità è interamente nella disponibilità dell'impresa maggiore di stoccaggio del sistema nazionale del gas;

Vista la consultazione effettuata tra gli operatori del sistema nazionale del gas naturale a seguito della riunione informativa sui criteri di allocazione della capacità di stoccaggio per l'anno contrattuale 2014/2015 tenutasi il 23 gennaio 2014 presso questo Ministero;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 164/2000, sussiste l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacità di stoccaggio di working gas di cui le imprese di stoccaggio dispongono, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacità stesse;

Considerato che in applicazione delle disposizioni dell'art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012 la residua capacità non utilizzata per lo stoccaggio strategico può essere offerta alle imprese industriali per servizi integrati di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale;

Considerato che, in caso di domanda del servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio superiore all'offerta, è opportuno che tale servizio sia prioritariamente assegnato, ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti, ai soggetti che contribuiscono alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas naturale liquefatto - GNL;

Considerato che, secondo le disposizioni dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il volume dello stoccaggio minerario richiesto a questa Autorità dai titolari delle concessioni minerarie per la produzione di gas naturale è stato di 244,2 milioni di metri cubi standard;

Considerato che la capacità di stoccaggio minerario effettivamente richiesta alle imprese nazionali di stoccaggio è stata inferiore rispetto a quella sopra citata, e pari a 25,1 milioni di metri cubi standard;

Ritenuto necessario aggiornare quanto stabilito nel decreto ministeriale in data 9 maggio 2001 sopra citato, in relazione a quanto stabilito nel decreto legislativo n. 93 del 2011;

Ritenuto necessario, al fine di aprire maggiormente alle logiche di mercato il settore dello stoccaggio del gas naturale, adottare procedure di allocazione ancor più concorrenziali rispetto a quelle già espresse nel decreto ministeriale del 15 febbraio 2013 in tema di stoccaggio di modulazione in applicazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012 per l'allocazione delle capacità di stoccaggio per il periodo 1° aprile 2013 - 31 marzo 2014;

Ritenuto necessario aggiornare le modalità di assegnazione della capacità riservata al servizio integrato di stoccaggio e rigassificazione, così come stabilite dal decreto ministeriale del 15 febbraio 2013 emanato sul medesimo tema;

Ritenuto opportuno aggiungere la capacità non allocata per lo stoccaggio minerario al valore complessivo della capacità del prodotto di punta;

Decreta:

Art. 1.

Approvvigionamento di gas naturale per le imprese

1. In attuazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 1/2012, una capacità di stoccaggio di gas naturale di 500 milioni di metri cubi di quella resasi disponibile a seguito della rideterminazione del volume di stoccaggio strategico di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 2012, è assegnata per l'offerta di servizi integrati di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire l'approvvigionamento diretto di GNL dall'estero alle imprese industriali.

2. Per imprese industriali si intendono i clienti finali industriali, e i loro consorzi, caratterizzati da:

a) un consumo annuo di gas naturale non inferiore a 5 milioni di metri cubi per cliente, con caratteristica di continuità, entro una banda di variazione del 10% per almeno due giorni lavorativi, anche non consecutivi, con riferimento agli ultimi tre anni termici conclusi, e attestata dall'impresa di trasporto o da quella di distribuzione alla cui rete sono allacciati i punti di prelievo del cliente finale;

b) aventi centri di consumo in Italia nonché negli Stati membri dell'Unione Europea che in condizioni di reciprocità ammettono l'accesso di clienti finali industriali italiani a misure analoghe a quelle di cui al presente decreto;

c) per una quota non superiore ai propri consumi nell'anno termico precedente lo svolgimento delle procedure di allocazione.

3. I clienti di cui al comma 2 devono soddisfare i requisiti dei relativi codici di rigassificazione per l'accesso alla procedura di sottoscrizione di capacità spot, mensile o annuale, secondo la durata del servizio di rigassificazione richiesto.

4. Le imprese di rigassificazione entro 5 giorni dalla data di comunicazione del presente decreto secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 2, e per un periodo di 30 giorni, accolgono le richieste presentate dai soggetti interessati al servizio integrato di cui al comma 1, per il periodo fino al 30 settembre 2014.

5. Nel caso in cui la domanda del servizio integrato di cui al presente articolo sia superiore all'offerta di capacità di stoccaggio di cui al comma 1, quest'ultima è attribuita ai richiedenti in base ai seguenti criteri, in ordine, di sicurezza degli approvvigionamenti:

a) richiesta di maggiore capacità di rigassificazione;

b) importazione di GNL da Stati dai quali non sono in corso importazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. La capacità di rigassificazione allocata in base alle procedure di cui al comma 4 comporta il diritto all'allocazione per il relativo anno di stoccaggio, da parte della impresa maggiore di stoccaggio, di un equivalente spazio di stoccaggio, con un profilo di utilizzo costante della capacità erogata come definita nel Codice di stoccaggio dell'impresa maggiore di stoccaggio.

7. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, di seguito «Autorità» con propria delibera stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio integrato di stoccaggio e rigassificazione.

8. Le eventuali capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili non allocate ai sensi del presente articolo sono assegnate secondo le modalità previste per il servizio di modulazione di cui all'art. 2, comma 2, unitamente alle ulteriori capacità non richieste per il servizio di stoccaggio minerario.

Art. 2.

Stoccaggio di modulazione

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164 del 2000, come sostituito dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 93 del 2011, l'Autorità fissa le modalità atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio, per i servizi di stoccaggio di cui al presente decreto.

2. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2014 - 31 marzo 2015, lo spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare secondo le procedure stabilite dall'art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012, da destinare in via prioritaria alle esigenze di fornitura ai clienti di cui all'art. 12, comma 7, lettera *a)*, sopra citato, relativamente al medesimo anno di stoccaggio, è determinato in misura di circa 6.950 milioni di standard metri cubi, determinato tenendo conto dei seguenti due fattori:

a) il volume relativo alla domanda di gas naturale nel periodo dal 1° ottobre - 31 marzo, con riferimento ai consumi effettivi nel periodo invernale negli ultimi 10 anni;

b) il volume di gas importabile nel periodo 1° ottobre - 31 marzo mediante un utilizzo non superiore al 65% della capacità relativa alle infrastrutture di importazione disponibili nello stesso periodo, sommato alla produzione nazionale nello stesso periodo e al netto delle eventuali esportazioni.

3. Alle prime aste, uno spazio complessivo pari al 50% dello spazio indicato al comma 2 è riservato alla partecipazione dei soli soggetti che forniscono, direttamente o indirettamente, i clienti di cui al comma 2, per un volume non superiore a quello venduto, direttamente o indirettamente, agli stessi clienti nell'anno 2013. A tal fine gli stessi soggetti devono inviare al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità una dichiarazione del legale rappresentante sui volumi venduti nell'anno 2013 ai fini del rispetto di tale vincolo.

4. La prima asta di cui al comma 3 è svolta dalla società Edison Stoccaggio, fino alla concorrenza dello spazio di stoccaggio nella sua disponibilità.

5. Le ulteriori capacità di stoccaggio, pari a circa 1.610 milioni di metri cubi, sono assegnate dall'impresa maggiore di stoccaggio per l'anno di stoccaggio 2014 - 2015 mediante procedure di asta competitiva, ai sensi dell'art. 14, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2012, aperte a tutti i richiedenti, anche per servizi diversi dalla modulazione di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000, con caratteristica di punta uniforme.

6. Lo stoccaggio di modulazione, di cui ai commi 2 e 5, è assegnato dalle imprese di stoccaggio secondo aste consecutive, articolate in un calendario predefinito per l'inte-

ro periodo di iniezione, ciascuna delle quali articolata in un'offerta di lotti di capacità per i servizi di modulazione uniforme e di punta secondo i seguenti prodotti:

i. un primo che preveda la disponibilità di capacità di iniezione dal mese successivo a quello di conferimento sino al termine della fase di iniezione - prodotto con iniezione stagionale;

ii. un secondo che preveda la disponibilità di capacità di iniezione nel solo mese successivo a quello di conferimento - prodotto con iniezione mensile.

7. Restano fermi gli obblighi dei venditori di fornire ai propri clienti il servizio di modulazione secondo quanto previsto dall'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000 e successive modifiche e integrazioni.

8. Per ciascuna asta è stabilito, secondo modalità determinate dall'Autorità, un prezzo di riserva distinto per il servizio di punta e per il servizio uniforme, che tenga conto del valore dei prodotti e dell'evoluzione del mercato. Tali valori non sono resi noti al sistema.

9. Le aste per la capacità di stoccaggio di cui al comma 5 sono effettuate successivamente a quelle relative alla capacità di stoccaggio di cui al comma 2.

Art. 3.

Erogazione del gas naturale dal sistema degli stoccaggi

1. Fino alla realizzazione di ulteriori capacità di stoccaggio e di punta di erogazione sufficienti a garantire il funzionamento in sicurezza del sistema del gas naturale in base alle valutazioni di rischio di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 93 del 2011, i profili di utilizzo della capacità erogativa giornaliera dello stoccaggio di modulazione di cui all'art. 2, comma 2, sono determinati in modo da garantire la massima disponibilità di prestazione nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno. Per il periodo 1° novembre 2014 - 31 marzo 2015 gli stessi profili indicativi sono riportati nell'allegato 1 per le imprese di stoccaggio operanti in Italia.

2. Le capacità di stoccaggio di cui all'art. 2, comma 5, sono allocate con profilo di utilizzo uniforme della capacità erogativa, pari allo spazio allocato suddiviso per 150 giorni, come definito nei Codici di stoccaggio.

3. Le imprese di stoccaggio pubblicano sul proprio sito internet lo spazio effettivo e i profili di erogazione per i servizi di cui ai commi 1 e 2, indicando, con riferimento all'allegato 1, i volumi giornalieri effettivi massimi erogabili, aggiornandoli tempestivamente durante il periodo di erogazione invernale in funzione dello svaso effettivo, dell'andamento climatico, e dell'eventuale indisponibilità degli impianti.

4. Le imprese di stoccaggio adottano le necessarie misure per adeguare i codici di stoccaggio alle disposizioni del presente decreto e le trasmettono all'Autorità.

Art. 4.

Modalità d'asta e disposizioni in materia di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale

1. Le modalità di effettuazione delle aste di cui all'art. 2 sono stabilite dall'Autorità, sentito il Ministero dello sviluppo economico per gli aspetti relativi alla sicurezza delle forniture, assicurando la massima partecipazione, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, e la neutralità per gli eventuali oneri delle imprese di stoccaggio interessate, così da consentire il regolare inizio del ciclo di iniezione per l'anno di stoccaggio 1° aprile 2014 - 31 marzo 2015.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, è stabilito il limite massimo per l'attribuzione a ciascun soggetto o gruppo societario del 35% per tutta la capacità di stoccaggio offerta per l'anno contrattuale 2014/2015.

3. Qualora gli spazi complessivamente allocati risultino inferiori a quelli indicati all'art. 2, comma 2, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale, di cui all'art. 8 del decreto del Ministro delle attività produttive 26 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, e sentita l'Autorità, può stabilire le modalità per assicurare comunque il riempimento ottimale degli stoccaggi di modulazione al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema nazionale del gas.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto, avente natura provvedimentale, è destinato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano l'attività di stoccaggio e di vendita di gas naturale.

2. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, e comunicato alle imprese di stoccaggio per la sua attuazione, ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2014

Il Ministro: ZANONATO

Allegato 1

Profili erogativi Edison Stoccaggio

Volume mensile massimo

Modulazione «civile»	*Novembre -Gennaio*	*Febbraio*	*Marzo*	TOTALE
Volumi trim./mese (MSmc)	366	109	60	535

Volume giornaliero massimo

Modulazione «civile»	*Novembre - Gennaio*	*Febbraio*	*Marzo*	Riferimento contrattuale
Volumi giornalieri (MSmc/g)	5,3	3,9	3,2	3,54

Coefficienti moltiplicativi/demoltiplicativi rispetto al riferimento contrattuale

Modulazione «civile»	*Novembre - Gennaio*	*Febbraio*	*Marzo*
Coefficienti moltiplicativi / demoltiplicativi	1,5	1,1	0,9

Profili erogativi Stogit

Volume mensile massimo

Volumi mensili (MSmc)	*Novembre*	*Dicembre*	*Gennaio*	*Febbraio*	*Marzo*	TOTALE
	543	1.044	2.444	1.790	594	6.415

Volume giornaliero massimo

Volumi giornalieri (MSmc/g)	*Novembre*	*Dicembre*		*Gennaio*		*Febbraio*	*Marzo*	Riferimento contrattuale
		(1 - 24)	*(25 - 31)*	*(1 - 07)*	*(8 - 31)*			
	25,9	36,0	25,6	52,5	86,5	63,9	19,1	54,0

Coefficienti moltiplicativi/demoltiplicativi rispetto al riferimento contrattuale

Coefficienti moltiplicativi / demoltiplicativi	*Novembre*	*Dicembre*		*Gennaio*		*Febbraio*	*Marzo*
		(1 - 24)	*(25 - 31)*	*(1 - 07)*	*(8 - 31)*		
	0,48	0,67	0,47	0,97	1,60	1,18	0,35

14A01536

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) La sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco di essa indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del D.Lgs. 22-5-1999, n. 251, dalla Camera di Commercio I.A.A. di Verona con determinazione dirigenziale n. 76 del 10/02/2014. Un punzone in dotazione all'impresa è stato riconsegnato alla CCIAA di Verona che ha provveduto al ritiro e alla deformazione.

n. marchio	Impresa	Sede
278VR	Rosmary Di Bachelard Marie Rose	Via Bacchiglione 17 37136 Verona

14A01582

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante: «Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.».

Il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante: «Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 304 del 30 dicembre 2013.

14A01662

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multi servizi, a decorrere dal mese di luglio 2013.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 13 febbraio 2014, è stato determinato il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multi servizi, a decorrere dal mese di luglio 2013.

Il testo integrale del suddetto decreto con le allegate tabelle è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: www.lavoro.gov.it

14A01581

Ricostituzione del Comitato INPS, per la regione Toscana

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 6 febbraio 2014, è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana. Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo http://www.lavoro.gov.it/

14A01586

Ricostituzione del Comitato INPS, per la regione Lazio

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 febbraio 2014, è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio. Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo http://www.lavoro.gov.it/

14A01587

Ricostituzione del Comitato INPS, per la regione Umbria

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 febbraio 2014, è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria. Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo http://www.lavoro.gov.it/

14A01588

Ricostituzione del Comitato INPS, per la regione Liguria

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 febbraio 2014, è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Liguria. Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo http://www.lavoro.gov.it/

14A01589

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «BOEUF DE CHAROLLES»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 42 del 13 febbraio 2014, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Denominazione di Origine Protetta, presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Carni (e frattaglie) fresche» - «Boeuf de Charolles».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - EX PQA III, via XX Settembre n. 20, Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario

14A01535

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-050) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00